



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## DETERMINAZIONE

**Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

N. URB/153/EP

N. 1468 Registro Generale

Data 23 luglio 2024

---

OGGETTO :

**ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 E S.M.I., PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE DA UFFICI A RESIDENZIALE DEI LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DI UN FABBRICATO UBICATO IN VADO LIGURE (SV), FRAZIONE VALLE DI VADO, VIA CIOCCHI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**VISTO** l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**VISTA** la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

**VISTA** la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

**VISTA** la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

**VISTA** la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta comunale n. 36 del 21/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026;

**VISTO** l'atto sindacale n. registro 10 del 31/05/2023 prot. I n. 11350 del 01/06/2023 di nomina del Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, a decorrere dal 01/06/2023 e fino al termine del mandato del Sindaco, dell'Arch. Alessandro Veronese quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023 per il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

**VISTO** il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Conferma degli atti di nomina dei Responsabili dei Settori incaricati di Elevata Qualificazione" citati nel medesimo atto;

**VISTO** l'atto sindacale n. registro 4 del 13/06/2024, con il quale sono state prorogate le nomine a Responsabile del Settore e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferite con precedenti decreti del Sindaco e del Commissario prefettizio, fino al 30 settembre 2024;

**DATO ATTO** che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del *"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI"*;

### **PREMESSO:**

- CHE nel 1989 era stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione nel Comune di Vado Ligure, Frazione Valle di Vado, Via Ciochi, in zona produttiva del P.R.G. vigente, di un capannone artigianale nel quale erano anche previsti alcuni uffici, connessi all'attività prevalente artigianale;
- CHE l'edificio in questione è stato regolarmente ultimato ma, al posto degli uffici, sono stati realizzati due alloggi;
- CHE l'art. 14 comma 14.1.2 delle N.T.A. del P.R.G. in zona produttiva ammette "la realizzazione, all'interno dell'insediamento produttivo, di alloggi di servizio per il custode e per il proprietario o il direttore dell'azienda, subordinatamente alla stipula di apposito atto di asservimento, da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, con cui il proprietario degli alloggi si impegna a vincolare gli stessi come pertinenze esclusive

dell'insediamento produttivo. I suddetti alloggi di servizio non potranno essere utilizzati separatamente dall'insediamento produttivo di cui costituiscono pertinenza e ne sarà vincolata la cessione in uso esclusivamente a persone aventi i requisiti di custode, proprietario o direttore dell'insediamento produttivo. Tale atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità degli alloggi di servizio rispetto alla/e unità immobiliare/i in cui ha sede l'attività produttiva sarà impegnativo per i sottoscrittori e per i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo.”;

- CHE recentemente, per i due alloggi realizzati in assenza di permesso di costruire, è stata presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 380/01 ed è stato stipulato l'atto di vincolo previsto dal comma 14.1.2 sopra citato;
- CHE, al riguardo, sono emersi alcuni dubbi riguardanti, tra l'altro, le modalità di calcolo del contributo di costruzione e dell'oblazione (pari al doppio di detto contributo) nonché l'eventuale necessità di reperire (o monetizzare) parcheggi privati pertinenziali ed aree per servizi pubblici ai sensi del D.M. n. 1444/68;

**RILEVATA** la necessità, stante la complessità e la delicatezza delle problematiche sopra descritte, di affidare un incarico di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti il suddetto procedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** l'art. 56 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Appalti esclusi nei settori ordinari*”, con particolare riferimento al comma 1 lettera h) n. 2), che prevede “*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: .... h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;.....*”;

**ATTESO** che l'incarico di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all'Amministrazione Comunale nell'effettuazione di valutazioni ed attività stra-giudiziali prodromiche a probabili futuri contenziosi con il soggetto che ha richiesto l'accertamento di conformità;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'individuazione del legale cui affidare il servizio tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

**ACCERTATO** che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

**VISTA** la nota acquisita agli atti in data 18/07/2024 al prot. n. 14982, con la quale l'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (C.F./P.I. 03693360103) ha richiesto per l'attività di assistenza legale sopra descritta un compenso di Euro 1.400,00 oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 2.042,77, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

**RICHIAMATE** le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in atti conservate, sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclamate al protocollo al n. 15069 in data 19/07/2024;

**VISTI:**

- il Durc richiesto on line in data 26/04/2024 (valido fino al 24/08/2024), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 20/06/2024, prot. 172919/2024;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per lo Studio Legale Quaglia Gaggero;

**DATO ATTO** che, nel rispetto dell'articolo 73, comma 3 del vigente Statuto comunale, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 267/2000, l'individuazione del legale ed il relativo conferimento dell'incarico di assistenza legale, da effettuarsi in conformità alle disposizioni sul conferimento di incarichi professionali da parte dei soggetti pubblici, competono ai Responsabili del Servizio di cui all'art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in base alla pertinenza della controversia al rispettivo settore di competenza;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28/12/2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai 40.000,00 Euro, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

**RITENUTO** pertanto di poter affidare direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, legale di elevata professionalità ed esperto in materia di diritto amministrativo, l'incarico professionale di di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti il procedimento amministrativo descritto in premessa;

**DATO ATTO** che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **B28AF1B2C8**;

**ACCERTATA** l'assenza di interferenza nell'espletamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione n° 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, in quanto si tratta di attività meramente intellettuale;

**DATO ATTO** che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

**ATTESO** che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **D E T E R M I N A**

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (C.F./P.I. 03693360103) l'incarico professionale di assistenza legale per lo sviluppo e la definizione delle questioni inerenti il procedimento amministrativo di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. 380/01 indicato in oggetto;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 2.042,77**, di cui Euro 1.400,00 per onorario, Euro 210,00 per spese generali al 15%, Euro 64,40 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 368,37 per I.V.A. al 22%, al imputandola al Capitolo

**775/20** ad oggetto "Incarichi di patrocinio legale" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2024;

3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **B28AF1B2C8**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

**IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio**

**Data 23 luglio 2024**

**( VERONESE ARCH. ALESSANDRO ) \***

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa